

Trasferimento quota parte incremento fondo ex art. 14-bis D. L. n. 25/2025 - Art. 1, comma 238, della Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026)

L'art. 1, comma 238, della Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha modificato l'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, stabilendo che i Comuni possono trasferire alle Unioni di comuni, Comunità montane, Comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una parte delle risorse incrementalì affluite alla componente stabile dei propri fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione.

La Legge di bilancio 2026 descrive sommariamente le modalità operative come segue:

- *i Comuni possono trasferire alle Unioni dei comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono, una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri fondi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1-bis, del D. L. n. 25/2025, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione.*

L'iter, quindi, dovrebbe rimanere il seguente:

- *i Comuni devono prima definire l'incremento ex art. 14, comma 1-bis, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti, da inserire nella parte stabile del fondo risorse decentrate;*
- *con la stessa delibera che stabilisce l'importo da destinare alla parte stabile del fondo, i Comuni possono decidere di cedere all'Unione, alla Comunità montana, ecc. una quota di tale incremento;*
- *nel fondo risorse decentrate – parte stabile – del Comune deve essere inserito l'importo totale, indicando allo stesso tempo la relativa decurtazione per la quota da destinare agli enti interessati. Unitamente alla costituzione del fondo, l'Organo di revisione deve certificare anche tale riduzione, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria complessiva. La riduzione, essendo permanente, rimane confermata anche per gli anni successivi;*
- *nel fondo risorse decentrate – parte stabile – dell'Unione, Comunità montana, ecc. potrà essere conseguentemente inserita la quota parte di incremento ex art. 14, comma 1-bis, trasferita dal Comune, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Come per la corrispondente riduzione operata dal Comune, tale incremento rimane confermato anche per gli anni successivi.*

Anche se non specificato dalla norma, come invece si può chiaramente leggere nella nota del MEF prot. n. 175706 del 27/06/2025, rimane comunque sottinteso che le risorse cedute debbano essere computate, da parte dei Comuni cedenti, sia ai fini del rispetto dell'incidenza percentuale del 48% che dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 (tra le spese di personale, inclusi gli oneri riflessi ed esclusa l'Irap), determinando, di conseguenza, una corrispondente riduzione delle capacità assunzionali per gli stessi Comuni cedenti.